

Cremona, li 01/07/2022

DECRETO N. 335 / SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
Ambiente

Oggetto: DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO DA 483,18 KW "PALATA MENASCIUTTO" E OPERE ACCESSORIE NEI COMUNI DI RICENGO (CR) E PIANENGO (CR) - SOCIETA' INIZIATIVE BRESCIANE S.P.A. (P.IVA N° 01846560983) - EX. ART. 12 D. LGS. N° 387/2003 E S.M.I. E DELL'ART. 52 DEL D.P.R. 327/2001 E S.M.I..

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la L. 9 gennaio 1991 n. 9 "Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali";
- la direttiva 92/43/CEE, il D.P.R. 08/09/1997 n. 357 e successive modificazioni, la D.G.R.L. del 08/08/2003 n. 14106 e successive modificazioni, in materia di valutazione di incidenza dei siti della rete Natura 2000;
- il D. Lgs. n. 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della L. n. 59/1997";
- il D. Lgs. n. 79/1999 e successive modificazioni;
- la Legge Regionale 16 agosto 1982, n. 52 "Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt" e l'art. 3, comma 82 della L.R. 05/01/2000 n° 1 e la D.G.R. del 27/07/2001 n° 7/5761;
- il D. Lgs. n. 387/2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" che disciplina, all'art. 12, le procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;
- la L. R. n. 26/2003 e s.m.i. "Disciplina dei servizi locali d'interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio";
- il Decreto interministeriale del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministro per i Beni e le

Attività Culturali 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

- il D. Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011 recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle
- il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) approvato con D.G.R. n° X/3706 del 16/02/2015 ed integrato con successiva D.G.R. n° X/3905 del 24/07/2015;
- le “Linee Guida Regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia” approvate con delibera n. IX 3228 del 18/04/2012;
- la D.G.R. n X/4429 del 30/11/2015 che ha approvato Misure di conservazione sito-specifiche per tutti i siti di Rete Natura 2000;

RICHIAMATO:

- l'art. 36 dello Statuto della Provincia di Cremona;
- la Deliberazione del Presidente n.21 del 28/01/2022, con la quale è stata modificata la macro organizzazione dell'ente;
- la Deliberazione del Presidente n. 22 del 28/01/2022 di conferimento dell'incarico di direzione ad interim del settore Ambiente e Territorio per sei mesi, dal 1° febbraio al 31 luglio 2022, all'Avv. Massimo Placchi;

VISTI:

- il decreto dirigenziale n° 825 del 26 giugno 2014 con il quale il Settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona ha rilasciato la concessione di derivare acqua ad uso idroelettrico dal fiume Serio, per produrre, su un salto di 3,6 m, una potenza nominale di 483,18 kW, alla società INIZIATIVE BRESCIANE S.P.A.;
- l'istanza di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una centrale mini idroelettrica da 483,18 kW, e opere accessorie, nei territori comunali di Ricengo (CR) e Pianengo (CR), presentata il 23/12/2015 (prot. Prov. n. 132845/2015), ai sensi dell'art. 12 del D.LGS. 387/2003 e s.m.i. e del DPR 327/2001 e s.m.i., dalla società INIZIATIVE BRESCIANE S.P.A. (di seguito denominata INBRE), avente sede legale a Breno (BS) in Piazza Vittoria n. 19;
- il decreto dirigenziale n° 407 del 18/12/2018 (prot. Prov. 44486/2018), con il quale la Provincia di Cremona ha diniegato e conseguentemente archiviato la procedura di autorizzazione paesaggistica e paesaggistica forestale, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n.42 s.m.i., relativamente all'istanza presentata dalla società INIZIATIVE BRESCIANE S.P.A. per la realizzazione dell'impianto di cui all'oggetto;
- il ricorso n° RG2018143 presentato, da INBRE, al Tribunale Superiore delle Acque, avverso il suddetto provvedimento provinciale di diniego della autorizzazione paesaggistica e paesaggistica forestale;
- il decreto dirigenziale n° 840 del 10/12/2018 (prot. Prov. 85642/2018) con il quale la Provincia di Cremona ha decretato l'estinzione del procedimento relativo alla suddetta istanza di autorizzazione alla costruzione del 23/12/2015 (prot. Prov. n. 132845/2015) ai sensi dell'art. 12 del D. LGS. 387/2003 e s.m.i. e del DPR 327/2001 e s.m.i.;;
- il ricorso n° RG2019036 presentato, da INBRE, al Tribunale Superiore delle Acque avverso il suddetto provvedimento di estinzione del procedimento unico;
- la sentenza n° 135/2021, notificata a questi uffici in data 26/10/2021, con la quale il Tribunale Superiore delle Acque pubbliche ha disposto:
 - la riunione dei due suddetti ricorsi;

- l'annullamento del solo decreto n° 840 del 10/12/2018 (prot. Prov. 85642/2018) per mancata preventiva convocazione conferenza dei servizi;
- rimesso il procedimento autorizzativo, agli atti di questa Amministrazione, per il relativo prosieguo;

CONSIDERATO che questa Amministrazione ha:

- riaperto l'istruttoria di autorizzazione del progetto della centrale idroelettrica di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 387/2003 e s.m.i. ed ha chiesto alla società INBRE, con nota prot. 80621 del 21/12/2021, se sussiste ancora un interesse attuale ad ottenere l'autorizzazione per la realizzazione delle opere di cui all'oggetto e, nel caso, di comunicare e di inviare eventuali integrazioni documentali, rispetto alla documentazione tecnica già presente agli atti, entro 30 gg. dal ricevimento della medesima nota;
- ricevuto, in data 3 gennaio 2022, la nota prot. prov. 140/2022, con cui INBRE ha confermato sia l'interesse ad ottenere l'autorizzazione unica di cui all'oggetto, sia la documentazione agli atti ribadendo, altresì, di essere in attesa della convocazione della CDS decisoria;
- pubblicato l'avviso di riapertura dell'istruttoria del procedimento relativo al rilascio di autorizzazione alla costruzione della centrale in argomento, con procedura di pubblica utilità, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (pubblicazione avvenuta sul Bollettino Serie Avvisi e Concorsi - Mercoledì 09 febbraio 2022);
- inviato il medesimo avviso a tutti i proprietari dei fondi interessati dalle opere ed agli Albi dei Comuni di Pianengo e Ricengo;
- reso disponibile la documentazione di progetto sul sito internet della Provincia per tutta la durata dell'istruttoria;
- comunicato, con nota al prot. Prov. N° 30043 del 29/04/2022, la riapertura del procedimento istruttorio e, nel contempo, indetto una conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, c.2, Legge n. 241/1990, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14 e seguenti della medesima Legge, invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte, per il giorno 18 Maggio 2022 (verbale al prot. Prov. n° 36207/2022);

RILEVATO che la società Iniziative Bresciane S.p.A. in data 23/12/2015 ha presentato due distinte istanze: una, per ottenere l'autorizzazione paesaggistica ordinaria, poi integrata, per ottenere l'autorizzazione paesaggistica in materia forestale ex d. lgs. 42/2004, di cui al prot. Prov. 132844 del 28/12/2015; l'altra, per ottenere autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una centralina idroelettrica, ex d.lgs. 387/2003, di cui al prot. Prov. n. 132845 del 28/12/2015. Si evidenzia come le suddette istanze siano successive alla DGR 4429 del 30/11/2015, le cui prescrizioni sono state recepite anche dalle NTA del PTC del Parco del Serio, diventando pertanto applicabili al caso in oggetto, in forza della consolidata giurisprudenza del CdS più volte richiamata negli atti di costituzione in giudizio di questo Ente (sentenze CdS: V 2171/2018, V 2356/2015; IV 5339/2016, IV 83/2016, IV 1313/2015), le quali sanciscono che *"fintanto che l'amministrazione non ha approvato il provvedimento definitivo, il privato richiedente non è titolare di una situazione sostanziale consolidata meritevole di tutela sotto il profilo del legittimo affidamento, ma di una mera aspettativa"* e, pertanto, in forza di quanto più volte ribadito, non è possibile emettere le due distinte autorizzazioni a causa del divieto imposto dalla D.G.R. n. 4429 del 30.11.2015, entrata in vigore prima delle citate richieste;

RILEVATO altresì che il decreto n. 407/2018 avente ad oggetto "Autorizzazione paesaggistica e paesaggistica in materia forestale, per la demolizione temporanea e per la demolizione permanente di una porzione di bosco censito in comune di Ricengo all'interno del Parco Regionale del Serio - Iniziative Bresciane spa - diniego con conseguente archiviazione" è vigente e pertanto tale provvedimento viene ribadito in questa sede, anche alla luce delle

motivazioni sopra riportate. A ciò aggiungasi che l'area oggetto dell'intervento è soggetta a tutela paesaggistica in base all'art. 142, comma 1 lettere c), f) ed g)» del d. lgs 22/01/2004 n. 42, che la competenza amministrativa al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere richieste è attribuita a questo Ente, dal combinato disposto dall'art.146 del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e art 80 comma 4 lettera e) e dal comma 7 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio, ai sensi dell'art. 146 del D. lgs. 42/2004 e s.m.i., tra i quali, pertanto, è ricompresa l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003 e s.m.i.;

PRESO ATTO delle risultanze della conferenza dei servizi decisoria in data 8 giugno 2022, in cui questa Amministrazione procedente ha operato una valutazione autonoma delle posizioni espresse nel corso dello svolgimento della conferenza stessa:

- ha dichiarato conclusi i lavori della conferenza convocata in forma simultanea e modalità sincrona, ex art. 14-ter, Legge n. 241/1990;
- ha preso atto di quanto emerso nel corso dei lavori della conferenza medesima;
- ha rilevato i pareri espressi durante i lavori, con particolare riguardo al parere del Parco Regionale del Serio, in quanto titolato alla tutela paesaggistico-ambientale del territorio di sua competenza;
- ha rilevato che il diniego di autorizzazione paesaggistica, di cui al provvedimento del dirigente provinciale n. 407/2018, risulta vigente ed efficace e che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio, ai sensi dell'art. 146 del D. lgs. 42/2004 e s.m.i., tra i quali è ricompresa l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003 e s.m.i.;
- si è espressa, per tutte le ragioni espresse nei rispettivi pareri resi in Conferenza dal Parco Regionale del Serio e dalla Provincia di Cremona, in termini di dissenso al rilascio dell'Autorizzazione Unica, ex art 12 del D.Lgs. 387/2003, alla costruzione ed esercizio delle opere di cui all'oggetto e relative opere connesse di cui all'istanza presentata dalla società INBRE SPA in data 23/12/2015.

ATTESTA, come da dichiarazione agli atti, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse da parte del responsabile del procedimento, del soggetto competente ad adottare il parere o valutazione tecnica o atto endoprocedimentale e del responsabile del provvedimento finale ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e dell'art. 7 - Obbligo di astensione (art.7 del Codice generale DPR n°62/2013) del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con atto del Presidente n. 206 del 29/11/2021. A tal fine si informa che il responsabile del procedimento è Barbara Pisaroni e che l'istruttore della pratica è Marco Antoniazzi, per tutto quanto in premessa espressamente citato,

DECRETA

1. per tutto quanto sopra premesso e motivato, di esprimere il diniego dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una centrale mini idroelettrica della potenza di 483,18 kW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nei territori comunali di Ricengo (CR) e Pianengo (CR), chiesta con istanza in data 23 dicembre 2015 prot. n. 132845/2015, dalla società INIZIATIVE BRESCIANE S.P.A. avente sede legale a Breno (BS) in Piazza Vittoria n. 19, ai sensi dell'art. 12 del D.LGS. 387/2003 e s.m.i. e del DPR 327/2001 e s.m.i.;

2. di recepire ed approvare le risultanze della conferenza dei servizi decisoria riportate nei verbali del 18 giugno 2022, prot. Prov. N° 36207/2022, e del 8 giugno 2022, prot.Prov. N° 42774/2022, parti integranti e sostanziali del presente atto;
3. di disporre la trasmissione del presente provvedimento, al richiedente Alberto Augusto Rizzi in qualità di Procuratore della società INIZIATIVE BRESCIANE S.P.A. con sede a Breno (BS) e C.F./P.IVA. 01846560983 (iniziativebrescianaspa@legalmail.it);
4. di trasmettere il presente decreto anche a:
 - Sindaco del Comune di Ricengo (comune.ricengo@pec.regione.lombardia.it);
 - Sindaco del Comune di Pianengo (comune.pianengo@mailcert.cremasconline.it);
 - Parco Regionale del Serio-Romano di Lombardia (BG) (parco.serio@pec.regione.lombardia.it);
5. di trasmettere, altresì, il presente decreto anche a tutti gli enti coinvolti ed a tutti i soggetti privati coinvolti durante il presente iter amministrativo;
6. di dare altresì atto che contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE ai sensi del regio decreto n. 1775 del 11/12/1933 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
(dott. Massimo Placchi)

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE Autorizzazione n. 2018/179830 del 19/12/2018 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.